

Gestione contagi a scuola, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la Nota N. 461 del 1° aprile 2022

Di seguito alcuni punti da tenere a mente.

DL 24 marzo 2022, n.24 – Nota MI prot.410 del 29/03/2022

Contato stretto (ad alto rischio)

- una persona che vive nella stessa casa di un Caso Confermato (C.C.);
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un C.C. (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un C.C. (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un C.C., a distanza **minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti**;
- una persona che si è trovata in un **ambiente chiuso** (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un C.C. **in assenza di DPI idonei**;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un CC; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto
- **QUALORA NON SI VERIFICHI ALMENO UNA DELLE CONDIZIONI SU INDICATE NON SI APPLICA IL PROTOCOLLO SEGUENTE**

Protocollo nazionale

Si applica a far data dal 01/04/2022

Norme di sicurezza generali

- **L'utenza esterna potrà accedere alle sedi dell'istituto solo se in possesso del green pass base**
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

Contatto stretto

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 **NON SI APPLICA PIÙ LA QUARANTENA, MA È APPLICATO IL REGIME DELL'AUTOSORVEGLIANZA**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto

Attestazione di guarigione

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento

Protocollo studenti

Si applica a far data dal 1/04/2022

In presenza di uno o più casi positivi

- A far data dal 1/04/2022 per tutti gli ordini di scuola in presenza di uno o più casi positivi gli alunni continuano a frequentare le attività didattiche in presenza senza alcun obbligo di indossare mascherine FFP2, ma solo mascherine chirurgiche dai 6 anni in su
- In presenza di **almeno quattro casi** di positività tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19**. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Didattica Digitale Integrata

- A far data dal 1/04/2022 la DDI è erogata **ESCLUSIVAMENTE** agli **alunni risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2**, su richiesta della famiglia, accompagnata da **specifico certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo** e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
- Agli allievi affetti da **grave patologia o immunodepressione**, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Riammissione in classe alunni positivi

La riammissione in classe alunni risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Utilizzo mascherine

Fino al termine dell'anno scolastico è fatto obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.